

Direzione Approvvigionamenti e Logistica
Settore Acquisti

Prot. n. 2023/10295997

DETERMINA A CONTRARRE N. 182 DEL 07/11/2023

OGGETTO: Adesione all'Accordo Quadro Consip "Buoni Pasto 10" e alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9" per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale.

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016.

PREMESSE

In considerazione della scadenza fissata al 30 novembre 2023 della precedente adesione alla Convenzione Consip "Buoni pasto 9" relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti di Agenzia delle entrate-Riscossione (d'ora in avanti anche solo AdeR) mediante buoni pasto elettronici, con propria nota tecnica Prot. 2023/9874419, del 19 ottobre 2023, la Direzione Risorse Umane (d'ora in avanti anche solo Direzione) ha rappresentato l'esigenza di provvedere all'affidamento della fornitura in oggetto per 24 mesi, ossia dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2025 mediante adesione all'Accordo Quadro Consip "Buoni Pasto 10" (d'ora in avanti anche solo Accordo Quadro) e - laddove alcuni Lotti di tale Accordo Quadro non fossero stati attivati entro la fine del mese di ottobre 2023 - provvedere all'approvvigionamento mediante il ricorso ai Lotti accessori della Convenzione Consip "Buoni Pasto 9" (d'ora in avanti anche solo Convenzione), e specificatamente ai Lotti 13 (Nord) e 14 (Centro).

La procedura di affidamento sia dell'Accordo Quadro che della Convenzione è suddivisa in 15 Lotti, 12 Lotti geografici e 3 Lotti accessori.

Allo stato attuale, per quanto riguarda l'Accordo Quadro è possibile aderire solo ai Lotti 3, 6 e 11. La Consip ha previsto l'attivazione del Lotto 5 entro il 10 novembre c.a. mentre i restanti Lotti saranno attivati entro dicembre 2023.

Come previsto dallo schema di Accordo Quadro e dal capitolato d'oneri, relativamente ai lotti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, successivamente alla

stipula dell'Accordo Quadro, le Amministrazioni legittimate possono affidare gli Appalti in favore dell'unico operatore affidatario dell'Accordo Quadro entro i limiti e le condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso.

Per i lotti 1, 7 e 9 (Lombardia, Lazio e Campania), l'affidamento dell'appalto da parte delle singole Amministrazioni contraenti dovrà avvenire in favore del fornitore che si è posizionato primo nella graduatoria fino a esaurimento del massimale della relativa quota e successivamente in favore degli altri fornitori presenti in graduatoria, secondo l'ordine di posizionamento, fino a esaurimento del massimale delle relative quote.

Considerato che per i Lotti 13 (Nord) e 14 (Centro) la Convenzione stabilisce che i singoli Ordini di fornitura hanno una durata massima di 12 (dodici) mesi si provvederà all'approvvigionamento dei buoni pasto elettronici per gli ulteriori 12 (dodici) mesi, mediante il ricorso ai Lotti di riferimento dell'Accordo Quadro.

Come meglio rappresentato nella Nota Tecnica dal Responsabile del procedimento, si ritiene opportuno procedere nel modo seguente:

1. quantificare il numero di buoni pasto che si ritiene di dover acquistare a copertura delle esigenze stimate;
2. valorizzare economicamente le quantità applicando:
 - a. per i Lotti in cui è già noto, lo sconto sul valore facciale stabilito in fase di aggiudicazione da Consip;
 - b. per i Lotti non ancora aggiudicati un tasso di sconto pari a zero.
3. qualora alla fine del mese di ottobre i restanti Lotti dell'Accordo quadro "Buoni pasto 10" non fossero stati attivati, provvedere all'approvvigionamento del fabbisogno, laddove possibile, utilizzando i Lotti accessori della Convenzione Buoni Pasto 9, e specificamente i Lotti 13 (Nord) e 14 (Centro), stante la validità della stessa fino al 30 novembre 2023 come sopra rappresentato.

Nella citata Nota tecnica il Rup precisa inoltre che, ai sensi dell'art.5, comma 7, del D.L.6 luglio 2012 n.95, *"a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica*

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' art.1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché' le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non può superare il valore nominale di 7,00 euro".

A seguito dell'accordo di rinnovo del CIA sottoscritto dall'Agenzia in data 28 marzo 2018 è stato stabilito che, a partire da luglio 2019, il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici avrà il valore facciale di euro 7,00 per il personale a tempo pieno e di euro 6,00 per quello a tempo parziale.

Considerato che sia l'Accordo Quadro che la Convenzione prevedono che con ciascun Ordine di acquisto possa essere individuato un unico valore nominale per i buoni pasto elettronici richiesti, sarà necessario, anche nell'ambito del medesimo lotto, dover emettere due diversi Ordini di acquisto, uno per il personale a tempo pieno del valore di 7,00 euro ed uno per il personale a tempo parziale del valore di 6,00 euro.

Come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, l'Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari ivi previsti, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell'art. 106, del Codice. In tal caso, il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Sia l'Accordo Quadro che la Convenzione hanno una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di attivazione degli stessi. Nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro e della Convenzione, potranno essere emessi i singoli contratti di fornitura, che potranno avere una durata compresa tra 12 (dodici) e 24 (ventiquattro) mesi, ad eccezione per i lotti 13, 14 e 15 della Convenzione che potranno avere una durata pari a 12 (dodici) mesi.

L'impegno massimo di spesa stimato per il fabbisogno dicembre 2023 – novembre 2025, è pari a euro 13.928.436,77 oltre IVA (oneri della sicurezza da interferenza pari a € 0,00).

Per i lotti dell'Accordo Quadro 1, 2, 4, 5, 7, 9,10 e 12, non essendo ancora attivi, la stima del costo si basa sul prezzo pieno del valore facciale del buono pasto. L'Ordine diretto d'acquisto conterrà, tra l'altro, l'indicazione del valore nominale del Buono pasto che s'intende acquistare, dello sconto sul valore nominale del buono pasto offerto dal Fornitore, l'importo totale e il quantitativo della fornitura. Il quadro economico complessivo dell'appalto è pari a € 14.114.864,07 ed è così composto:

QUADRO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI DELLA PROCEDURA ACQUISITIVA		
A	SERVIZI	Importi dati in €
A1	Importo non comprensivo del rinnovo	13.928.436,77 €
A2	Importo del rinnovo (eventuale)	€
A3	Costi per l'eliminazione delle interferenze comprensivi dell'opzione di rinnovo	€
	Totale A	13.928.436,77 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Spese per le commissioni giudicatrici	€
B2	Pagamento contributo per procedura di gara ANAC	€
B3	Spese massime per pubblicità legale	€
B4	Altri costi eventuali riferibili all'appalto (eventuali spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie ecc...)	€
B5	Accantonamento provvisorio per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	125.142,18 €
	Totale B	125.142,18 €
	Totale (A+B)	14.053.578,95 €
C	IVA (*)	
C1	IVA sul servizio (indetraibile)	61.285,12 €
C2	IVA su costi per la sicurezza di natura interferenziali (indetraibile)	€
C3	IVA sulle somme a disposizione dell'Amministrazione (indetraibile) - voci B4 e B5	€
	Totale C	61.285,12 €
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B+C)	14.114.864,07 €
(*)	Il pro rata di detrazione dell'IVA è indicato in base al dato definitivo del 2022 . La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti.	2%

Le strutture competenti hanno validato le richieste di acquisto ed esse sono regolarmente annoverate nella pianificazione degli acquisti con il numero iniziativa 2023.52.001.I.

L'impegno di spesa complessivo trova copertura nel Budget Economico relativo al triennio 2023-2025 deliberato dal Comitato di Gestione di AdeR del 27 ottobre

2022 e risulta coerente anche con quanto previsto nel Budget Economico 2024-2026 deliberato dal Comitato di gestione di AdeR del 26 ottobre 2023

CONSIDERAZIONI

Ai sensi dell'art.32, comma 2, del D. Lgs.nr.50/2016, applicabile *ratione temporis*, le Stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del Contratto e i criteri di selezione degli Operatori economici e delle offerte.

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di ente pubblico economico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al citato Decreto legislativo.

Il Comitato di Gestione, nella seduta del 26 ottobre 2023, ha deliberato di *“autorizzare l'adesione all'Accordo Quadro denominato “Buoni pasto 10” o in alternativa alla Convenzione denominata “Buoni Pasto 9” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici tramite la sottoscrizione di Ordini di Acquisto per un importo massimo complessivo di € 14.114.864,07, comprensivo delle somme a disposizione dell'amministrazione (accantonamento provvisorio per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016) per € 125.142,18 e di € 61.285,12 quale IVA indetraibile (2% del valore dell'IVA)”*.

Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015, recante *“Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto”*, è stato stabilito che *“... la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.”*

Il suddetto articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 - (recante *“Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”*), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.135 - stabilisce tra l'altro che *“...le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate*

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta" hanno l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

Inoltre, come specificato dall'ultimo periodo del già menzionato comma 7, la possibilità di ricorrere ad autonome procedure di gara nei settori merceologici sopra indicati è stata sospesa dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Per effetto di quanto disposto dall'art.1, comma 7, ultimo periodo, D.L.n.95/2012, la violazione delle riferite norme rileva *"ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale"*. Sempre in caso di violazione, il successivo comma 8 prevede che *"i contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto"*.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, ne deriva che l'affidamento della fornitura in oggetto debba prioritariamente avvenire attraverso l'adesione alle Convenzioni ed Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A.

Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016,

il Responsabile del Settore Acquisti

- **in base a quanto deliberato dal Comitato di Gestione di Agenzia delle entrate-Riscossione del 26 ottobre 2023;**
- **in base ai poteri conferiti dal Direttore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del 26/10/2023 con atto prot. 2023/10018304,**

DETERMINA

di aderire all'Accordo Quadro denominato "Buoni pasto 10" o in alternativa alla Convenzione Consip denominata "Buoni pasto 9" per l'acquisizione della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi attraverso l'emissione di Ordini di acquisto.

A tal fine stabilisce che

- in funzione di quanto sopra l'importo complessivo massimo dell'acquisto è pari ad euro 13.928.436,77, oltre IVA, di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza da interferenze;
- gli Ordini di acquisto emessi in adesione all'Accordo Quadro "Buoni pasto 10" avranno una durata pari 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di emissione degli stessi;
- gli Ordini di acquisto emessi in adesione alla Convenzione "Buoni pasto 9" avranno una durata pari a 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di emissione degli stessi;
- l'appalto sia remunerato a "misura", sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell'esecuzione;
- gli Ordini di acquisto, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro e dalla Convenzione, siano emessi e inviati esclusivamente on line e con firma digitale, attraverso la modalità di "ordine diretto" prevista sulla piattaforma di e-procurement www.acquistinrete.it;
- secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro e dalla Convenzione in argomento, le forniture mensili avverranno tramite le Richieste di Approvvigionamento;
- il Responsabile Unico del procedimento per ciascun ordine di acquisto è il sig. Raffaele Visconti, in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida Anac n.3;
- trattandosi di prestazioni di importo superiore a € 500.000,00 è necessaria la figura di un Direttore dell'Esecuzione diverso dal Responsabile del

procedimento che viene individuato nel Sig. Alexander Joseph Marion Wallace.

IL Responsabile
Alberto Orlandini
(Firmata digitalmente)